

(N. 1295)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina mercantile**

(SIMONINI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1950

Provvedimenti a favore degli aspiranti alle patenti di capitano di lungo corso e di gran cabotaggio, nonchè alla qualifica di scrivano.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 62 e 67 del Codice per la marina mercantile tuttora in vigore in base all'articolo 1328 del Codice della navigazione dispongono che, per il conseguimento delle patenti di capitano di lungo corso e di gran cabotaggio, nonchè della qualifica di scrivano, il tirocinio di navigazione prescritto deve essere effettuato almeno per metà su navi nazionali.

Tale tirocinio è di quattro anni per gli aspiranti alle patenti di capitano di lungo corso e di gran cabotaggio e di trenta mesi per gli aspiranti alla qualifica di scrivano, di guisa che il periodo di navigazione di coperta su navi nazionali deve essere non inferiore a ventiquattro mesi per i primi ed a quindici mesi per i secondi.

Le citate disposizioni del codice per la marina mercantile sono rimaste in vigore anche dopo emanato il Codice della navigazione, in

quanto, mentre l'articolo 123 di detto Codice, il quale enumera i titoli professionali marittimi, rimanda al regolamento la determinazione dei requisiti per il conseguimento di tali titoli, l'articolo 1328 del Codice stesso sancisce, per altro, che le disposizioni del Codice, che per la loro applicazione richiedono la emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate.

In periodi normali, il suaccennato tirocinio da parte dei diplomati nautici solo raramente veniva effettuato a bordo di navi estere: di regola essi compivano su navi nazionali anche la navigazione fuori gli stretti prescritta per il conseguimento della patente di capitano di lungo corso.

In seguito, però, all'ultimo conflitto, le cose sono notevolmente cambiate, essendo diventata regola quella che fino allora era stata l'eccezione.

Molti diplomati nautici, infatti, di fronte alla grave difficoltà — causata dalla pleora di marittimi in attesa di imbarco presso i vari Uffici di collocamento — di potere effettuare a bordo di navi nazionali il periodo di navigazione prescritto per il conseguimento delle patenti di capitano di lungo corso e di gran cabotaggio e della qualifica di scrivano, si sono procurati imbarchi, prevalentemente in qualità di allievi, su navi battenti bandiera estera e, particolarmente, su navi panamensi equipaggiate quasi per intero con elementi italiani, compreso il comandante, effettuando in tal modo lunghi periodi di navigazione, anche per la circostanza che, su quest'ultime navi, non è stato attuato l'obbligatorio avvicendamento di personale, che, per limitare i danni della disoccupazione, è stato, fin dal 1944, disposto nei riguardi delle navi nazionali.

Pertanto, tenuto conto delle richieste pervenute da numerosi diplomati nautici, direttamente o attraverso le associazioni sindacali, nonché del voto espresso dal Consiglio Superiore della Marina mercantile nella seduta del 1° febbraio 1950, è stato predisposto, d'intesa con il Ministero della grazia e giustizia, l'accluso schema di disegno di legge che consente di far valere la navigazione compiuta su navi estere, ai fini del conseguimento di alcuni titoli professionali di coperta, per un maggiore periodo di quello stabilito del Codice per la marina mercantile.

Con l'articolo 1 viene stabilito che agli effetti del conseguimento delle patenti di capitano di lungo corso o di capitano di gran cabotaggio, il requisito minimo di navigazione, in servizio di coperta, su navi nazionali è ridotto da 24 a 18 mesi, qualora sia stato effettuato un corrispondente tirocinio su navi estere per la durata di 30 mesi, dei quali sei almeno posteriormente all'otto maggio 1945, data di cessazione delle ostilità.

Quest'ultima condizione è quella che giustifica un maggior computo di sei mesi in aggiunta alla navigazione precedentemente ritenuta valida nei riguardi delle unità estere, in quanto non

potrebbe essere considerata allo stesso modo una eccedenza — rispetto ai ventiquattro mesi già riconosciuti — verificatasi anteriormente all'otto maggio 1945.

È sembrato equo, con lo stesso articolo, di considerare ugualmente gli aspiranti alla patente di capitano di lungo corso e gli aspiranti alla patente di capitano di gran cabotaggio, per la circostanza che trattasi di patenti per le quali è richiesto un identico titolo scolastico, cioè il diploma di « aspirante al comando di navi mercantili ».

Con l'articolo 2 è stata considerata la condizione degli aspiranti alla qualifica di scrivano di cui all'articolo 67 del Codice per la Marina mercantile, qualifica che, pur potendo essere conseguita da marittimi non muniti di diploma nautico, viene normalmente richiesta solo da diplomati aspiranti al comando di navi mercantili, che abbiano compiuto la navigazione prescritta.

Poichè la qualifica in parola offre la possibilità di imbarcare da ufficiale di coperta sulle unità nazionali, è stato ritenuto opportuno di concedere, nei riguardi di essa, un'agevolazione analoga a quella indicata nell'articolo 1, riducendo da quindici o dodici mesi il requisito minimo di navigazione su navi nazionali. Tale agevolazione concerne esclusivamente i suddetti diplomati, in quanto solo nei loro riguardi trova giustificazione un provvedimento analogo a quello di cui all'articolo 1.

Le disposizioni ora vigenti, quelle, cioè, del Codice per la Marina mercantile, non esigono che la navigazione utile ai fini del conseguimento delle patenti di capitano o della qualifica di scrivano sia effettuata dopo conseguito il diploma di licenza degli istituti nautici. Tenuto conto però della speciale facilitazione che viene concessa, si è ritenuto opportuno di esigere che il maggior periodo computabile di navigazione su navi estere (sei mesi per gli aspiranti capitani e tre mesi per gli aspiranti alla qualifica di scrivano), sia effettuata dopo il conseguimento del detto diploma.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il periodo minimo di ventiquattro mesi di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, richiesto dall'articolo 62 del codice per la Marina mercantile, tuttora in vigore in base all'articolo 1328 del Codice della navigazione, ai fini del conseguimento delle patenti di capitano di lungo corso oppure di gran cabotaggio, è ridotto a diciotto mesi nei confronti dei diplomati aspiranti al comando di navi mercantili che abbiano compiuto su navi di bandiera estera, in servizio di coperta, un tirocinio di navigazione non inferiore a trenta mesi, dei quali almeno sei effettuati posteriormente al-

l'8 maggio 1945 ed al conseguimento del diploma nautico.

## Art. 2.

Il periodo minimo di quindici mesi di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, richiesto dall'articolo 67 del codice per la Marina mercantile, tuttora in vigore in base all'articolo 1328 del codice della navigazione, ai fini del conseguimento della qualifica di scrivano, è ridotto a dodici mesi nei confronti dei diplomati aspiranti al comando di navi mercantili, i quali abbiano compiuto su navi di bandiera estera, in servizio di coperta, un tirocinio di navigazione non inferiore a diciotto mesi, dei quali almeno tre effettuati posteriormente all'8 maggio 1945 ed al conseguimento del diploma nautico.